



**CLAUDIO CIPOLLA**

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA

**VESCOVO DI PADOVA**

**Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione  
per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano**

Visto il can. 1281 § 1 del codice di diritto canonico che prevede che gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano devono essere previamente autorizzati dall'Ordinario;

visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico che stabilisce che spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per la gestione economica, determinare tali atti per le persone a lui soggette;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché i cann. 1267 §2, 1284 §2, n. 6, 1288 e 1297 con le ulteriori e relative determinazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

Considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, anche alla luce della promulgazione dell'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, avvenuta in data 1° settembre 2005;

sentito il parere del Consiglio diocesano per la gestione economica e del Collegio dei Consultori in data 27 ottobre 2021;

con il presente

**DECRETO**

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

**BENI IMMOBILI E MOBILI**

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore e di beni mobili iscritti in pubblici registri (es. automezzi) di valore superiore a Euro diecimila;
2. l'acquisto di diritti su beni immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e su beni mobili iscritti in pubblici registri (es. automezzi) di valore superiore a Euro diecimila;



3. ogni atto che possa essere pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di ipoteca, di pegno, di fideiussione o comunque di garanzia;
4. la concessione a terzi del godimento, anche parziale, di beni immobili, a titolo oneroso o gratuito, salvo che non abbia carattere occasionale: comodato, locazione e altre concessioni d'uso;
5. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione, demolizione su beni immobili che comportino un impegno di spesa superiore ad Euro venticinquemila e la sottoscrizione dei relativi contratti nel caso in cui il valore dell'intervento superi l'importo di Euro centocinquantamila per le parrocchie con un numero di abitanti pari o superiore a quattromila, di Euro centomila per le parrocchie con meno di quattromila abitanti;
6. atti relativi al patrimonio immobiliare a livello urbanistico o edilizio come, ad esempio, convenzioni urbanistiche, mutamenti di destinazione urbanistica o d'uso di immobili;
7. l'alienazione di beni mobili di valore superiore ad Euro venticinquemila;
8. l'acquisto a titolo oneroso di diritti su beni mobili di valore superiore ad Euro venticinquemila;
9. interventi che riguardino beni mobili che comportino un impegno di spesa superiore ad Euro venticinquemila e la sottoscrizione dei relativi contratti nel caso in cui il valore dell'intervento superi l'importo di Euro centocinquantamila per le parrocchie con un numero di abitanti pari o superiore a quattromila, di Euro centomila per le parrocchie con meno di quattromila abitanti;
10. atti relativi a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;

#### **ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI**

11. l'inizio, il subentro, la cessione e la cessazione di attività imprenditoriali o considerate commerciali ai fini fiscali;
12. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo; la partecipazione a deliberazioni che possono determinare una variazione del capitale sociale o una modifica sostanziale dello statuto; atti di disposizione riguardanti partecipazioni societarie;
13. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati in sede civile; adesione ad enti già costituiti; assunzione di deliberazioni per mutamenti sostanziali statutari, compresa l'estinzione;
14. la costituzione, la modificazione o la chiusura di un ramo di attività ONLUS o di un ramo di Terzo settore o impresa sociale;

#### **CONTRATTI E CONVENZIONI**

15. promesse e contratti preliminari relativi agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal presente decreto, salvo che non siano espressamente condizionati alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente;
16. contratti e negozi diversi da quelli indicati ai punti 5 e 9, compresi l'affidamento di incarichi e servizi, aventi ad oggetto beni del valore o comportanti impegni di spesa superiore ad Euro venticinquemila;



17. l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, salvo che non sia motivata dalla sostituzione di personale già impiegato; la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
18. convenzioni e accordi con enti pubblici che comportino l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
19. la stipulazione di contratti per coperture assicurative non garantite dalla polizza diocesana;

### **INVESTIMENTI, PRESTITI E DEBITI**

20. l'impiego di denaro in investimenti, operazioni o strumenti finanziari;
21. la concessione di prestiti;
22. l'assunzione di debiti di qualsiasi tipo nei confronti di istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto;
23. l'assunzione di debiti nei confronti di privati ("prestiti graziosi" o similari);

### **ALTRI ATTI**

24. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
25. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
26. l'aumento della spesa rispetto a quanto in precedenza autorizzato;
27. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o la relativa costituzione o partecipazione; transazioni;
28. per le parrocchie, l'ospitalità permanente o comunque superiore a sessanta giorni a qualsiasi persona che non sia presbitero diocesano già autorizzato dall'Ordinario. Per i prossimi congiunti del sacerdote (c.d. "familiari del clero") è sufficiente la comunicazione scritta all'Ordinario diocesano;
29. la concessione di procura generale o speciale;
30. l'assegnazione di beni a favore di una pia fondazione non autonoma a titolo di dote;
31. la riduzione di oneri a favore di cause pie.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano.

Il presente Decreto sostituisce il Decreto Vescovile del 4 febbraio 2002, Prot. N. 26/2002 ed entrerà in vigore in data 1 febbraio 2022.

Affido ai competenti Uffici ed organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione presso le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo.

Prot. N. 108/2022  
Padova, 27 gennaio 2022

  
Mons. Tiziano Vanzetto  
Cancelliere



  
✠ Claudio Cipolla  
Vescovo di Padova